collegamento FL@SH SIULP

del 28 novembre 2026



Assegnazione nuovo personale al termine dei corsi di formazione per l'immissione in ruolo: abrogazione del limite di assegnazione nella provincia di provenienza e di residenza

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 26 novembre 2026, dalla Segreteria Nazionale:

"… questa Organizzazione Sindacale desidera innanzitutto esprimere vivo apprezzamento e sincera gratitudine nei confronti dell'Amministrazione per la sensibilità dimostrata nell'accogliere le istanze da tempo prospettate dal SIULP, superando il divieto di assegnazione nella provincia di residenza e di provenienza nell'ambito del recente bando di concorso per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato (1.000 posti riservati ai possessori di laurea triennale in specifiche discipline).
Tale determinazione costituisce un segnale di concreta attenzione verso il benessere organizzativo ed economico degli operatori. Come più volte evidenziato da questa Segreteria, l'obbligo di prima assegnazione al di fuori del territorio di origine o di residenza comporta oggi oneri divenuti insostenibili per il personale neo-immesso, aggravati dalla cronica carenza di alloggi collettivi di servizio e dai costi proibitivi delle locazioni immobiliari, con particolare criticità nelle regioni del Centro-Nord.
Alla luce di queste medesime, pressanti esigenze abitative ed economiche, il SIULP chiede che tale misura di buon senso non resti circoscritta alla singola procedura concorsuale sopracitata, ma venga estesa in via strutturale attraverso la definitiva abrogazione del vincolo di assegnazione nella provincia di residenza e di provenienza per tutti i corsi di formazione per Allievi Agenti e Allievi Vice Ispettori di prossima conclusione e per quelli previsti nel corso del 2027. Consentire ai giovani colleghi di poter essere destinati fin da subito negli uffici delle province di origine o residenza — compatibilmente con le esigenze organiche e di servizio dell'Amministrazione — permetterebbe di alleviare sensibilmente il disagio logistico ed economico di inizio carriera, favorendo al contempo una maggiore stabilità personale e una più rapida integrazione operativa nei presidi territoriali.
Certi che la S.V. vorrà riservare la consueta e fattiva attenzione alla presente richiesta, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro e si porgono distinti saluti.".

Riconoscimento della specificità operativa ed economica del personale della Polizia di Stato abilitato ai servizi di scorta internazionale e rimpatrio. Disciplina dello straordinario e del recupero psicofisico, superamento del taglio del 20% sulle missioni e istituzione dell'Indennità di Scorta Internazionale

Riportiamo il testo della lettera inviata ai Ministri dell'Interno e della Pubblica Amministrazione il 20 novembre 2026, Segreteria Nazionale:
"…con la consueta attenzione che contraddistingue la nostra Organizzazione Sindacale verso la tutela delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, desidero sottoporVi una questione di primaria rilevanza strategica e professionale, legata alla profonda evoluzione che il quadro normativo europeo in materia di gestione delle frontiere e rimpatri ha registrato nel corso del 2026.
L'entrata in piena operatività del Patto sulla Migrazione e l'Asilo, con l'applicazione dal 12 giugno 2026 del Regolamento (UE) 2024/1349 sulle procedure di rimpatrio alla frontiera e la successiva entrata in vigore, il 26 ottobre 2026, del Regolamento (UE) 2026/2280 del Consiglio dell'Unione Europea — che ha sostituito la precedente Direttiva Rimpatri integrando le disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione — ha infatti impresso una significativa accelerazione alle attività di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare. Tale impegno grava in modo diretto e gravoso sulle spalle degli operatori della Polizia di Stato impiegati nelle operazioni di rimpatrio forzato, coordinate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, i quali svolgono una funzione ad altissima complessità tecnico-giuridica e logistica, non assimilabile né ai normali servizi di ordine pubblico né alle ordinarie missioni fuori sede.
Questa peculiarità trova oggi riscontro tanto negli indirizzi dell'Unione Europea e del Fondo FAMI (Reg. UE 2021/1147), che attraverso l'Obiettivo Specifico 3 e il coordinamento con Frontex richiedono standard elevatissimi di formazione e gestione delle criticità a bordo, quanto nel rigoroso monitoraggio del Garante Nazionale dei diritti delle

persone private della libertà personale, che attesta l'estrema delicatezza di operazioni condotte in spazi confinati, sotto costante scrutinio istituzionale e mediatico, e nel pieno rispetto dei protocolli su proporzionalità, de-escalation e idoneità al volo.
Nonostante si tratti di personale altamente selezionato, formato attraverso corsi specifici e costantemente aggiornato, il relativo inquadramento amministrativo ed economico resta ancorato a parametri concepiti per le ordinarie trasferte della Pubblica Amministrazione, trascurando criticità ormai non più rinviabili quali il forte logorio psicofisico derivante da turni continuativi che superano spesso le 24 ore attraverso diversi fusi orari, lo stress legato alla gestione disarmata in cabina di soggetti oppositivi, il disagio barometrico dei voli multi-scalo e l'esposizione al rischio biologico, oltre all'ingiustizia rappresentata dall'applicazione della decurtazione del 20% prevista dal D.L. 223/2006 e dei tagli del D.L. 78/2010, misure da cui sono già escluse le altre operazioni all'estero delle Forze di Polizia.
Sul punto, come già anticipato, urge a nostro avviso, una proposta di articolato normativo volta a riconoscere integralmente il lavoro straordinario dall'inizio del servizio fino alla formale consegna del rimpatriando alle Autorità del Paese di destinazione — escludendo il rientro a vuoto a garanzia della piena sostenibilità finanziaria — assicurando al contempo un adeguato recupero psicofisico, l'esclusione espressa dai tagli sulle diarie estere e l'istituzione di una specifica Indennità di Scorta Internazionale parametrata ai reali rischi del servizio.
Confidando nella Vostra comprovata sensibilità istituzionale e nella comune volontà di valorizzare un comparto strategico per la sicurezza del Paese, resto in attesa di un cortese cenno di riscontro e porgo i più cordiali saluti.".

Pensione privilegiata: nuove modalità per l'istruttoria delle domande dal 1° dicembre 2026

Con nota **Pos. 750/UffVII/N18 prot. 013465 del 13 novembre 2026** la direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento della P.S. ha emanato direttive in ordine alle nuove modalità operative da seguire per le istanze di pensione privilegiata diretta, indiretta, di reversibilità ed aggravamenti, presentate dal 01 dicembre 2026. Il personale della Polizia di Stato cessato dal servizio o gli aventi causa dei dipendenti deceduti in servizio o dopo il collocamento a riposo, dovranno produrre copia della domanda di pensione privilegiata - diretta, indiretta o di reversibilità - presentata in via telematica all'INPS, all'Ufficio Personale della Questura o del Reparto competente in relazione all'ultima sede di servizio.

1) *Domande dirette di pensione privilegiata*
   Gli Uffici Personale, acquisita la domanda di pensione privilegiata, valuteranno preliminarmente la correttezza della richiesta pervenuta, che deve riportare una data di presentazione successiva a quella della cessazione dal servizio e presentare la dizione di "pensione di inabilità di privilegio gestione Pubblica-Fondo CTPS MILITARI-Comparto Sicurezza (Polizia. di Stato, Polizia penitenziaria). Nel caso la domanda si rilevasse non corretta, dovrà essere fornita tempestiva comunicazione agli interessati per provvedere alla presentazione di una nuova istanza. La domanda di pensione privilegiata ha natura costitutiva e, se prodotta oltre i due anni dalla cessazione dal servizio, opera la prescrizione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 191 del 1092/1973 (cfr. nota operativa INPDAP 27/2007). Fanno eccezione i casi di cessazione per infermità, per i quali il procedimento può essere avviato d'ufficio e la richiesta di pensione privilegiata, comunque necessaria, ha valore dichiarativo e non è soggetta a termini prescrizionali (art. 167 del DPR 1092/73). 2)
2) *Domande di pensione presentate dagli aventi causa del dipendente*
   Nel caso di domanda presentata dagli aventi causa di personale deceduto in servizio, la richiesta dovrà riportare la dizione di "pensione indiretta di privilegio gestione Pubblica -Fondo CTPS MILITARI Comparto Sicurezza (Polizia di Stato. Polizia penitenziaria) Nell'ipotesi di richiesta prodotta dagli aventi causa di personale deceduto in pensione, la domanda dovrà riportare l'indicazione di "pensione di reversibilità di privilegio gestione Pubblica Fondo Pensioni CTPS Militari -Comparto Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria).
3) *Istruttoria*
   a) Accertamenti medico legali: Gli Uffici competenti, acquisita la domanda di pensione privilegiata, provvederanno ad interessare la Commissione Medico Ospedaliera competente in relazione alla residenza dell'interessato - per gli accertamenti medico-legali volti ad acquisire il giudizio di ascrivibilità a categoria di pensione delle infermità oggetto di richiesta, e la durata dell'assegnazione. A tal riguardo, dovranno essere trasmessi alla CMO, unitamente all'istanza di pensione, i processi verbali di accertamento delle infermità richieste e i decreti di riconoscimento e/o di equo indennizzo. Per i pensionati residenti. rispettivamente. in Campania e in Toscana, dovranno essere interessate le Commissioni Mediche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (CMAps) di Napoli e Firenze.
   b) Informazione dell'avviata istruttoria alle competenti sedi INPS: Dell'avvio dell'istruttoria sarà data contestuale conoscenza all'interessato, nonché alla Sede INPS competente in relazione alla residenza, tenendo conto che l'Ente Previdenziale in alcune Regioni ha attribuito la competenza alla gestione delle richieste di pensione privilegiata a coloro che gestiscono le richieste che sarebbero state di competenza di altre sedi provinciali.
   c) Acquisizione del processo verbale e trasmissione della documentazione all'Ufficio VII della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie: Acquisito il richiesto processo verbale di ascrivibilità a categoria di pensione, gli Uffici periferici competenti provvederanno ad inoltrarlo all'Ufficio VII della Direzione Centrale, unitamente alla domanda di pensione privilegiata e al foglio matricolare. L'Ufficio Centrale provvederà alla valutazione finale e alla conclusione della fase endoprocedimentale di competenza dell'Amministrazione, trasmettendo tutta la documentazione alla sede INPS di riferimento Eventuali diverse modalità della fase finale del procedimento saranno nel tempo valutate previe intese con il competente Istituto Previdenziale.

d) Casi per i quali non dovrà essere avviata l'istruttoria alla Commissione Medico Ospedaliera e non si dovrà provvedere ad interessare la Commissione Medico Ospedaliera:

- Se trattasi di richiesta di pensione privilegiata presentata da dipendente nei cui confronti sia stato già formulato dalla C.M.O. giudizio di inidoneità al servizio con indicazione della categoria di pensione e della durata dell'assegnazione. In tal caso dovrà essere trasmessa all' Ufficio VII, la richiesta di pensione, il processo verbale emesso ai fini dell'idoneità, il decreto di dispensa dal servizio (ovvero il decreto di collocamento in posizione di aspettativa speciale) e il decreto di cancellazione dai 11101i della Polizia di Stato per transito ad Amministrazione Civile.
- Se la domanda di pensione privilegiata (comunque presentata in data successiva al collocamento a riposo) è relativa a dipendente che, in attività di servizio si è avvalso di quanto indicato nella Direttiva dell'Ispettorato Generale di Sanità Militare (IGESAN) del 6 giugno 2023 e nella circolare di questa Direzione n. 750/Uft7/N43 del 27 giugno 2023. In tale ipotesi sarà sufficiente trasmettere l'istanza e richiamare la nota con la quale è stato già inviato all 'Ufficio VII il verbale contenente il giudizio di ascrivibilità a categoria di pensione.

e) Accertamenti sanitari ai fini sia dell'avvio del procedimento di riconoscimento sia ai fini della pensione privilegiata:
Qualora la domanda di pensione privilegiata sia stata presentata per infermità per le quali non sia stato mai attivato il procedimento di riconoscimento, dovrà essere interessata la competente Commissione Medico Ospedaliera per l'emissione del giudizio medico legale necessario sia per l'istruttoria del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sia per l'istruttoria della pensione privilegiata, e dovrà essere seguito l'iter già in uso per le richieste di riconoscimento. Analoga procedura dovrà essere seguita per le richieste di pensione privilegiata indiretta o di reversibilità.

f) Accertamenti sanitari ai fini del rinnovo vitalizio del trattamento privilegiato (art. 5 L. 26 gennaio 1980 m 9): Nell'ipotesi in cui la CMO abbia giudicato le infermità suscettibili di miglioramento e quindi attribuito una assegnazione del trattamento limitata e non vitalizia, gli Uffici avranno cura di procedere, entro i sei mesi anteriori alla scadenza indicata dalla CMO, a richiedere nuovi accertamenti sanitari per "rinnovo".

g) Domande di aggravamento ai fini di pensione privilegiata: Anche le eventuali richieste di aggravamento ai fini di pensione privilegiata dovranno essere trasmesse dagli interessati agli Uffici Periferici competenti, che provvederanno all'istruttoria presso le Commissioni Medico Ospedaliere, informando per conoscenza le sedi INPS competenti ovvero i sopracitati "POLI". Acquisito il relativo processo verbale, tutta la documentazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio VII della Direzione Centrale per l'esame e il successivo Inoltro alla sede competente dell'Ente Previdenziale. A tal riguardo, detti Uffici verificheranno che anche la domanda di aggravamento sia presentata in modalità telematica. L'istruttoria delle richieste di incollocabilità continuerà ad essere gestita dalla Direzione Risorse Finanziarie e, pertanto, le eventuali richieste dovranno essere trasmesse all'Ufficio VII, per le conseguenti attività.

Riscatto ordinario e agevolato degli anni del corso di laurea

Il riscatto di laurea consente di attribuire valore contributivo ai periodi del corso di studi ammessi, rendendoli utili ai fini del diritto e della misura della pensione secondo le regole del sistema previdenziale applicabile. L'eventuale anticipo della data di pensionamento dipende dalla posizione individuale e dai requisiti richiesti per la prestazione.
Nel riscatto ordinario l'onere viene determinato in base alle regole relative alla quota di pensione nella quale ricadono i periodi da riscattare. Per i periodi soggetti al sistema contributivo si applica l'aliquota della gestione previdenziale alla retribuzione assoggettata a contribuzione presa a riferimento dall'INPS; per quelli che ricadono nel sistema retributivo si utilizza invece il criterio della riserva matematica.
Il riscatto agevolato, introdotto dall'articolo 20, comma 6, del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, utilizza una base convenzionale pari al minimale degli artigiani e commercianti anziché la retribuzione individuale. Può essere applicato ai periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione.
Per i periodi di studio precedenti al 1° gennaio 1996 la modalità agevolata può essere utilizzata quando la pensione viene liquidata interamente con il sistema contributivo, alle condizioni chiarite dalla Circolare INPS 22 gennaio 2020, n. 6 e dalla Circolare INPS 6 aprile 2021, n. 54.
Il riscatto ai fini pensionistici riguarda i periodi compresi nella durata legale dei corsi ammessi, mentre non sono riscattabili gli anni trascorsi fuori corso. In base alle regole INPS possono rientrare:

- i diplomi universitari previsti dai precedenti ordinamenti;
- i diplomi di laurea dei precedenti ordinamenti;
- la laurea triennale, specialistica e magistrale;
- i diplomi di specializzazione conseguiti dopo la laurea;
- i dottorati di ricerca regolati dalle relative disposizioni di legge;
- i titoli ammessi rilasciati dalle istituzioni AFAM;
- i diplomi ITS Academy conformi alla Legge 15 luglio 2022, n. 99 e ai requisiti indicati dalla Circolare INPS 25 novembre 2024, n. 98.

I master universitari non rientrano invece tra i titoli indicati dall'INPS per il riscatto del corso di studi. Il riscatto può riguardare anche solo una parte del corso. La domanda può riguardare singoli periodi, purché rientrino nel corso ammesso e non siano già coperti da contribuzione.

I periodi relativi a titoli accademici esteri possono essere riscattati quando il titolo ottiene lo specifico riconoscimento ai fini previdenziali previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR 30 luglio 2009, n. 189. Il riconoscimento accademico o professionale ottenuto per altre finalità non lo sostituisce.
La procedura prevede che la documentazione relativa al titolo estero venga esaminata ai fini del riconoscimento previdenziale secondo le modalità previste dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
Il costo del riscatto ordinario cambia in funzione del sistema pensionistico applicato ai periodi da valorizzare. Per la quota contributiva l'onere viene determinato applicando l'aliquota della gestione alla retribuzione assoggettata a contribuzione presa a riferimento dall'INPS; per la quota retributiva si utilizza la riserva matematica, che considera diversi elementi della posizione previdenziale.
Per i periodi valorizzati con il sistema contributivo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti l'aliquota utilizzata è il 33%. Per una stima personalizzata dell'onere si può utilizzare il calcolatore del riscatto laurea di PMI.it.
Volendo fornire un esempio di costo del riscatto ordinario, con una retribuzione imponibile previdenziale di 30mila euro e quattro anni di corso da riscattare interamente nel sistema contributivo, applicando l'aliquota del 33% l'onere ordinario è pari a 9.900 euro per ogni anno da riscattare per un totale di 39.600 euro per quattro anni di corso. Per quel che concerne, invece, il Riscatto di laurea agevolato, per una domanda presentata nel 2026, il riscatto costa 6.206,64 euro per un anno intero. L'importo deriva dal minimale annuo di 18.808 euro previsto per artigiani e commercianti, al quale viene applicata l'aliquota del 33% del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Il minimale 2026 è indicato dalla Circolare INPS 14/2026. Poiché la base di riferimento viene aggiornata ogni anno, anche il costo del riscatto agevolato varia in funzione dell'anno di presentazione della domanda.
Un onere più basso rispetto al riscatto ordinario comporta anche una diversa valorizzazione contributiva: i contributi accreditati concorrono al montante secondo le regole del sistema contributivo, ma vengono determinati sulla base convenzionale utilizzata per l'agevolazione. Non esiste quindi una percentuale fissa di risparmio valida per tutti rispetto al riscatto ordinario.
La domanda di riscatto della laurea si presenta online attraverso il servizio INPS per il riscatto della laurea. Per le gestioni interessate è possibile utilizzare anche i patronati e il Contact Center dell'Istituto.
Il termine indicato dall'INPS per la definizione del provvedimento è di 85 giorni. Una volta comunicato l'onere, il pagamento perfeziona il riscatto per la quota effettivamente corrisposta.
L'onere di riscatto laurea può essere versato in un'unica soluzione oppure, quando ne ricorrono le condizioni, fino a un massimo di 120 rate mensili senza interessi. Se la contribuzione deve essere utilizzata immediatamente per liquidare una pensione, il debito residuo deve essere estinto secondo le regole previste dall'Istituto.
I versamenti possono essere effettuati tramite gli Avvisi pagoPA e il Portale dei Pagamenti INPS, utilizzando i canali messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento. Per i piani rateali è disponibile anche l'addebito diretto SDD.
Gli oneri di riscatto della laurea versati dall'interessato sono deducibili dal reddito complessivo secondo le regole previste per i contributi previdenziali, riducendo così la base imponibile IRPEF.
Se il riscatto viene pagato per un familiare fiscalmente a carico inoccupato, alle condizioni previste può invece spettare la detrazione IRPEF del 19%. La differenza tra deduzione e detrazione è analizzata nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

Incentivo al posticipo del pensionamento, c.d. "Bonus Giorgetti"

L'argomento è stato diffusamente trattato su queste pagine (**vedi n. 41 del 10 ottobre 2026**).
Al riguardo dell'applicabilità dell'istituto al personale della Polizia di Stato l'Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato, con nota n. 555/V-RS/ prot 0021399 del 20 novembre 2026, in riferimento alla richiesta di chiarimenti formalizzata dal SIULP, ha comunicato che la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie del Dipartimento della P.S., opportunamente interpellata, ha riferito che il 23 settembre u.s., presso la sede del Centro Unico Stipendiale Interforze, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti del Comparto Sicurezza e Difesa, finalizzato alla valutazione sulla applicabilità al personale amministrato del cd. Bonus "Giorgetti", ossia dell'incentivo al posticipo del pensionamento.
Atteso che dal confronto in tale sede non sono emerse valutazioni univoche sulla possibile estensione al Comparto dell'incentivo in parola, è stato rappresentato che utili e puntuali indicazioni al personale potranno essere comunicate solo dopo esplicite indicazioni da parte dell'INPS, Ente al quale è rimessa la competenza sull'esame e accettazione di eventuali richieste in tal senso.
Non appena acquisita la definitiva posizione dell'Ente Previdenziale, sarà cura della predetta Direzione Centrale fornire aggiornati elementi al riguardo.

Diffamazione online e i risarcimenti da chiedere ai "Leoni da tastiera"

Chi offende la reputazione di un soggetto comunicando con più persone commette il reato di diffamazione (art. 595 c.p.). Quando l'offesa viene diffusa attraverso siti internet, blog, testate online o social network, si applica l'aggravante del mezzo di pubblicità, perché il contenuto può raggiungere un numero indeterminato o comunque elevato di persone (art. 595, comma 3, c.p.; Trib. Latina, sez. I, sent. n. 523/2023; Trib. Trani, sent. n. 37/2023).
Chi diffama una persona su internet, oltre che essere perseguito penalmente, può essere citato, in sede civile, a risarcire il danno non patrimoniale e, se provato, quello patrimoniale (art. 2043 e 2059 c.c.). La vittima può chiedere il

risarcimento direttamente con una causa civile, oppure costituirsi parte civile nel processo penale, avviato con una querela da presentare entro tre mesi dal giorno in cui ha saputo dell'offesa.
Il danno non patrimoniale alla reputazione va provato, ma si può dimostrare anche con presunzioni, basate sulla diffusione del contenuto, sulla gravità dell'offesa e sulla posizione della vittima (Cass. sez. III, ord. n. 19277 del 7.07.2023; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sent. n. 1243/2022; Trib. Trani, sent. n. 37/2023).
Secondo la Cassazione, il danno non patrimoniale all'onore, al decoro e alla reputazione, inteso in modo unitario, senza distinguere tra reputazione personale e professionale, e tutelato dall'art. 2 della Costituzione, non si presume. Il danno risarcibile non è la semplice lesione della reputazione, ma le sue conseguenze: la sofferenza interiore della vittima e la diminuzione della considerazione di cui gode presso gli altri (sent. n. 179/2023).
Poiché si tratta di un danno immateriale, è impossibile provarne l'importo preciso (Trib. Teramo, sent. n. 1426 del 24.12.2024; Trib. Salerno, sez. I, sent. n. 1125/2021). Per questo si può ricorrere a presunzioni, all'esperienza comune (art. 115, comma 2, c.p.c.), a elementi come la diffusione del contenuto, la gravità dell'offesa e la posizione sociale della vittima (App. Messina, sez. II, sent. n. 566/2022; Cass. sez. III, ord. n. 19277 del 7.07.2023; Trib. Salerno, sez. I, sent. n. 1125/2021).
L'importo viene fissato dal giudice in via equitativa (art. 1226 e 2056 c.c.; Trib. Latina, sez. I, sent. n. 523/2023) indicando nella motivazione i criteri usati e il peso dato a ciascun elemento del caso. Altrimenti la sentenza è nulla (Cass. n. 13153/2017; Cass. n. 18217/2023; Cass. sez. III, ord. n. 3178 del 2.02.2024; Cass. sez. III, ord. n. 29222 del 12.11.2024).
Per evitare differenze tra un tribunale e l'altro, i giudici usano come riferimento le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano. Introdotte nel 2018, sono state aggiornate nel 2021 e nel 2024 (App. Messina, sez. II, sent. n. 566/2022; Trib. Bologna, sent. n. 2332/2025; Trib. Salerno, sez. I, sent. n. 1125/2021; Trib. Trani, sent. n. 37/2023).
Le tabelle non sono una legge, e il giudice non è obbligato ad applicarle in modo matematico. La Cassazione riconosce loro però una funzione di parametro per il corretto uso del potere equitativo: il giudice ne tiene conto, ma conserva la libertà di adattare la somma al caso concreto (App. Messina, sez. II, sent. n. 566/2022; App. Roma, sez. I, sent. n. 2917/2023; Trib. Salerno, sez. I, sent. n. 1125/2021).
Le tabelle dividono le diffamazioni in cinque fasce di gravità crescente, ciascuna con un importo minimo e massimo (Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sent. n. 1243/2022; Trib. Teramo, sent. n. 1426 del 24.12.2024; Trib. Roma, sent. n. 12169/2022).

Fascia	Tabelle 2018/2021	Note
Tenue gravità	D da 1.000 a 10.000 euro	
Modesta gravità	da 11.000 a 20.000 euro	
Media gravità	da 23.498 a 35.247 euro	
Elevata gravità	da 31.000 a 50.000 euro	
Eccezionale gravità	oltre 50.000 euro	

La scelta della fascia, e della posizione dentro la fascia, dipende dalla valutazione combinata di elementi indicati dalle tabelle e dalla Cassazione (Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sent. n. 1243/2022; Trib. Teramo, sent. n. 1426 del 24.12.2024; Cass. sez. III, ord. n. 29222 del 12.11.2024).
Un utente comune dei social produce un impatto minore di un giornalista noto, di un personaggio pubblico o di una testata autorevole (Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sent. n. 1243/2022; App. Roma, sez. I, sent. n. 2229/2022; App. Roma, sez. I, sent. n. 2917/2023) mentre l'offesa è più grave se colpisce chi ricopre incarichi pubblici, come ministri, prefetti, consiglieri comunali o magistrati, o chi svolge professioni basate sulla fiducia, come medici, notai, docenti universitari o consulenti tecnici del giudice (App. Messina, sez. II, sent. n. 566/2022; Trib. Teramo, sent. n. 1426 del 24.12.2024; Trib. Milano, sez. X, sent. n. 6801/2020; Cass. sez. III, ord. n. 19277 del 7.07.2023; sent. n. 179/2023).
Contano poi l'offesa e la condotta nel senso che accusare falsamente qualcuno di gravi reati o di comportamenti moralmente o professionalmente riprovevoli è più grave di un insulto generico (App. Messina, sez. II, sent. n. 566/2022; Trib. Roma, sent. n. 12169/2022; Cass. sez. III, ord. n. 29222 del 12.11.2024; Cass. sez. I, ord. n. 22999 del 10.07.2026);
Una campagna denigratoria prolungata, fatta di più post o articoli, porta verso le fasce più alte o verso il massimo della fascia (Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sent. n. 1243/2022; Cass. sez. III, ord. n. 29222 del 12.11.2024; Trib. Trani, sent. n. 37/2023);
La consapevolezza della falsità, la volontà precisa di screditare o una grave negligenza nel verificare le fonti aumentano l'importo; una colpa lieve lo riduce (App. Roma, sez. I, sent. n. 2229/2022; Trib. Roma, sez. I, sent. n. 12124/2017; Cass. sez. III, ord. n. 14142 del 14.05.2026; Trib. Genova, sez. II, sent. n. 370/2020).
Conta, infine, la diffusione. Su internet si distingue tra un articolo su un quotidiano online nazionale (Trib. Roma, sez. I, sent. n. 12124/2017; Cass. sez. III, ord. n. 29222 del 12.11.2024), un post su un profilo social aperto a tutti, con molte interazioni (Trib. Trani, sent. n. 37/2023), un blog visitato da una cerchia ristretta di utenti (Cass. sez. I, ord. n.

22999 del 10.07.2026) e siti amatoriali creati appositamente ma poco frequentati dal grande pubblico (App. Roma, sez. I, sent. n. 2917/2023). Pesa anche la diffusione nel piccolo centro in cui la vittima vive e lavora (App. Messina, sez. II, sent. n. 566/2022; Trib. Teramo, sent. n. 1426 del 24.12.2024; sent. n. 179/2023).
Alcuni elementi spingono il risarcimento verso il minimo o verso una fascia più bassa:
- la rimozione del post dopo poche ore (App. Roma, sez. I, sent. n. 2229/2022);
- la pubblicazione di una rettifica, anche parziale (App. Messina, sez. II, sent. n. 566/2022);
- la smentita immediata ed efficace da parte della vittima nel proprio ambiente di lavoro (Trib. Roma, sent. n. 12169/2022);
- la mancata richiesta tempestiva di rettifica da parte della vittima (Trib. Roma, sent. n. 2310/2023).

Il danno patrimoniale, come la perdita di clienti, di incarichi o di guadagni, richiede una prova rigorosa del collegamento tra la diffamazione e la perdita.
Per la diffamazione a mezzo stampa, la legge prevede una somma ulteriore, la riparazione pecuniaria, una sorta di pena privata che si aggiunge al risarcimento (art. 12 legge n. 47/1948). Alcuni giudici la calcolano in proporzione al risarcimento, per esempio in circa un ottavo (Trib. Genova, sez. II, sent. n. 370/2020). Presuppone il dolo del reato di diffamazione, e quindi non si applica al direttore responsabile che risponde solo per non aver controllato il contenuto (art. 57 c.p.), né alla sola società editrice come responsabile civile (Trib. Roma, sent. n. 12169/2022; Trib. Roma, sez. I, sent. n. 12124/2017; Trib. Genova, sez. II, sent. n. 370/2020). La sua applicazione ai contenuti online dipende dalla natura del mezzo, e di regola non riguarda i semplici post sui social.
Oltre al denaro, la vittima può chiedere al giudice di:
- ordinare la rimozione definitiva dei post, dei commenti o degli articoli dai siti e dai social (Trib. Bologna, sent. n. 2332/2025; Trib. Roma, sez. I, sent. n. 12124/2017; Trib. Genova, sez. II, sent. n. 370/2020);
- ordinare la pubblicazione della sentenza, per estratto, su giornali o siti internet, anche con la condivisione del link sui social (art. 120 c.p.c.; Trib. Bologna, sent. n. 2332/2025; Trib. Genova, sez. II, sent. n. 370/2020);
- fissare una penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione o nella pubblicazione, per esempio 100 euro al giorno (art. 614-bis c.p.c.; Trib. Bologna, sent. n. 2332/2025).

Non si può invece ottenere la cancellazione di un articolo dall'archivio storico online di un quotidiano, che ha un valore di documentazione, ma si può chiedere la deindicizzazione, cioè che l'articolo non compaia più tra i risultati dei motori di ricerca (Trib. Roma, sent. n. 2310/2023; App. Roma, sez. I, sent. n. 2917/2023).
Il calcolo del risarcimento segue il metodo indicato dalle Sezioni Unite: la somma viene riportata al valore che aveva alla data della diffamazione, poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, e gli interessi legali si calcolano sulle somme via via rivalutate, fino alla sentenza. Dalla sentenza il debito diventa di valuta e produce solo interessi legali fino al pagamento (Cass. SS.UU. n. 1712/1995; Trib. Milano, sez. X, sent. n. 6801/2020; Trib. Latina, sez. I, sent. n. 523/2023; Trib. Nuoro, sez. II, sent. n. 420/2019; Trib. Salerno, sez. I, sent. n. 1125/2021).
Per avere un'idea di quanto può costare un post diffamatorio si può far riferimento alla più recente giurisprudenza:
1) Post su Facebook cancellato dopo poche ore: 3.000 euro (App. Roma, sez. I, sent. n. 2229/2022).
2) Video diffamatorio su Facebook: 8.000 euro (Trib. Latina, sez. I, sent. n. 523/2023).
3) Sito e profili social creati per accusare un'azienda: da 40.000 a 14.000 euro (App. Roma, sez. I, sent. 2917/2023).
4) Articolo su carta e online con rettifica marginale: 20.000 euro (App. Messina, sez. II, sent. n. 566/2022).
5) Commenti diffamatori non rimossi da un blog: 23.000 euro (Cass. sez. I, ord. n. 22999 del 10.07.2026).
6) Post su X e articolo sul sito personale contro un professore: 30.000 euro (Trib. Bologna, sent. n. 2332/2025).
7) Numerosi post su un profilo Facebook aperto: 30.000 euro (Trib. Trani, sent. n. 37/2023).
8) Articolo su un sito d'informazione legato a un caso di cronaca nazionale: 35.000 euro (Trib. Roma, sez. I, sent. n. 12124/2017).

Quando si ritenga di essere stati diffamati online conviene salvare subito i contenuti, con screenshot completi di data, ora, indirizzo della pagina, numero di condivisioni, commenti e reazioni, meglio se con una copia certificata; chiedere per iscritto all'autore o al gestore del sito la rimozione o la rettifica, perché la mancata richiesta può ridurre il risarcimento, e la mancata risposta può aumentarlo; raccogliere le prove delle conseguenze: messaggi di conoscenti, colleghi o clienti che hanno letto il contenuto, reazioni nell'ambiente di lavoro, eventuali perdite economiche documentate; valutare se presentare querela entro tre mesi da quando si è venuti a conoscenza dell'offesa, o agire solo in sede civile. Il diritto al risarcimento si prescrive di regola in cinque anni, ma il termine può essere più lungo quando il fatto costituisce reato.



Pubblicazione bando di concorso vice sovrintendenti

La Direzione Centrale per le risorse umane ha comunicato che è stato pubblicato, sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/42 del 23 novembre 2026 - il bando di concorso interno, per titoli e superamento del successivo corso di formazione professionale, per la copertura di 1293 posti per vice sovrintendente della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 13 novembre 2026.

Decreto approvazione graduatoria 3 atleti paralimpici

La Direzione Centrale per le risorse umane ha comunicato che sul sito istituzionale della Polizia di Stato, all'indirizzo **www.poliziadistato.it**, nella pagina relativa al concorso, con relativo avviso sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, è stato pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento nei Gruppi sportivi della Polizia di Stato "Sezione paralimpica Fiamme Oro", di 3 atleti riconosciuti di interesse nazionale e paralimpico dal Comitato Italiano Paralimpico, che saranno inquadrati nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 24 settembre 2026.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

20/11 – Pubblicazione di posizione vacante di alto profilo presso il Segretariato Generale O.I.P.C. - INTERPOL





tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 48/2026 del 28 Novembre 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123